

PROCESSI DI SEMPLIFICAZIONE NORMATIVA

REPORT ANNUALE - 2012 - ITALIA

(Febbraio 2012)

Dott. Eleonora CAVALIERI - Prof. Luisa TORCHIA

INDICE

- 1. PREMESSA**
- 2. GLI INTERVENTI DI CARATTERE GENERALE**
 - 2.1 Le misure per la riduzione degli oneri amministrativi*
 - 2.2 La disciplina dei documenti da presentare a corredo dell'istanza*
 - 2.3 L'estensione della S.c.i.a. e la soppressione dei controlli ex ante*
- 3. GLI INTERVENTI DI TIPO PUNTUALE**
 - 3.1 Le "micro-semplificazioni" per le imprese*
 - 3.2 Le "micro-semplificazioni" per i cittadini*
- 4. BIBLIOGRAFIA**

1. PREMESSA

Le misure di semplificazione amministrativa hanno assunto in Italia, nel corso della XVI Legislatura, una valenza di *policy* generale, in ragione della loro potenziale attitudine ad aiutare la crescita e lo sviluppo economico, obiettivi prioritari nell'attuazione situazione di crisi economica.

Alla crescente domanda di semplificazione proveniente tanto dalle imprese quanto dalla società civile, il Governo ha risposto privilegiando gli interventi di semplificazione

normativa, affidati ad un apposito Ministro, e dando attuazione al complesso e ambizioso progetto di riduzione dello *stock* normativo previsto dall'art. 14 della l. n. 246/2005 (il c.d. "taglia-leggi"). Un lavoro senz'altro imponente, ma di discutibile rilevanza pratica¹. Sul versante delle semplificazioni amministrative in senso stretto, sono state introdotte alcune misure di carattere generale (le più rilevanti, quelle in materia di Segnalazione certificata di inizio attività – S.c.i.a. e di Sportello unico per le attività produttive – S.u.a.p.), e molte, invece, di tipo puntuale. Nelle pagine che seguono saranno esaminati esclusivamente gli interventi adottati nel 2011 dal secondo Governo Berlusconi e quelli contenuti nel c.d. "Decreto Semplificazioni" adottato dal Governo Monti all'inizio del 2012².

2. GLI INTERVENTI DI CARATTERE GENERALE

2.1 *Le misure per la riduzione degli oneri amministrativi*

L'obiettivo della riduzione degli oneri amministrativi gravanti sulle imprese (secondo gli impegni assunti in ambito europeo)³ e sui privati è stato perseguito secondo quattro linee d'azione.

¹ N. LUPO, B.G. MATTARELLA, *La codificazione e il taglia-leggi a livello statale: Immagine o sostanza?*, sul sito www.astrid.eu, in particolare pp. 19-20.

² Decreto-legge 9.2.2012, n. 5 recante "Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e sviluppo".

³ La Comunicazione della Commissione delle Comunità europee COM (2007) 23, del 24.1.2007, prevede una riduzione degli oneri amministrativi di almeno il 25% entro il 2012. Anche nella Strategia Europa 2020, la Commissione auspica una riduzione degli oneri amministrativi gravanti sulle imprese e un miglioramento della qualità normativa al fine di costruire un'economia efficiente sotto il profilo delle risorse, sostenibile e competitiva (v. Comunicazione della Commissione Europea, *Europa 2020. Una strategia per la crescita intelligente, sostenibile e inclusiva*, COM (2010) 2020, sul sito http://ec.europa.eu/italia/documents/attualita/futuro_ue/europa2020_it.pdf, p. 17).

La prima consiste nel perfezionamento del c.d. “taglia-oneri” disciplinato dall’art. 25 del d.l. n. 112/2008⁴. La norma prevede che, sulla base dei risultati dell’attività di misurazione degli oneri informativi esistenti (c.d. “MOA”), condotta secondo un apposito programma⁵, ciascun Ministro elabori un piano di riduzione degli oneri relativi alle materie di propria competenza, destinato a confluire nel piano d’azione per la semplificazione e la qualità della regolazione (c.d. “PAS”)⁶. Il d.l. n. 70/2011 (c.d. “Decreto Sviluppo”)⁷ ha apportato due modifiche rilevanti al meccanismo descritto. Da un lato, ha previsto che gli interventi di riduzione, contenuti anche in regolamenti adottati dal Governo entro il 30 settembre 2012⁸, non siano limitati agli oneri amministrativi gravanti sulle imprese, ma

⁴ Decreto-legge 25.6.2008, n. 112, recante “Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria”, convertito, con modificazioni, dalla legge 6.8.2008, n. 133. In argomento, B. CAROTTI, *La manovra finanziaria prevista dalla legge n. 133/2008*, in “Giornale di diritto amministrativo”, 2008, 1189 ss.

⁵ Un vero e proprio “cronoprogramma” delle attività di misurazione degli oneri amministrativi propedeutiche alla successiva riduzione degli stessi è contenuto nel «Piano per la semplificazione amministrativa per le imprese e le famiglie 2010 – 2012» presentato dall’allora Ministro per la Pubblica Amministrazione e l’innovazione al Consiglio dei Ministri del 7.10.2010. La norma prevedeva anche l’adozione di apposite linee guida che, ad oggi, non sono state adottate.

⁶ Il PAS, previsto dall’art. 1, co. 2, del Decreto-legge 10.1.2006, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 9.3.2006, n. 80, che è stato concepito come uno strumento ad adottare annualmente, sembra però essere stato definitivamente abbandonato nel corso della XVI Legislatura. Così anche G. VESPERINI, *Note a margine di una recente ricerca sulla semplificazione amministrativa*, in “Giornale di diritto amministrativo”, 2010, pp. 203-206 (qui p. 206).

⁷ Decreto-legge 13.5.2011, n. 70, “Semestre Europeo – Prime disposizioni urgenti per l’economia”, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106. Sul ricorso alla decretazione d’urgenza per l’introduzione di misure di semplificazione sono state avanzate alcune perplessità. Con particolare riferimento ai decreti c.d. “taglia-leggi” si vedano, N. LUPO, *Dalla delega ai decreti-legge “taglia-leggi”: continuità o rottura?*, in “Giornale di diritto amministrativo”, 2009, p. 701 ss., e N. LUPO, B.G. MATTARELLA, *La codificazione e il taglia-leggi a livello statale: Immagine o sostanza?*, cit.

⁸ Si tratta di regolamenti da adottare ai sensi dell’art. 17, co. 2, della l. n. 400/1988.

possano avere ad oggetto anche gli oneri che riguardano i cittadini⁹. Dall'altro lato, ha allargato l'ambito dei soggetti tenuti ad adottare misure di riduzione in modo da ricomprendervi regioni, province e comuni¹⁰. Al momento in cui si scrive è ancora in corso la fase di misurazione, condotta dal Dipartimento per la funzione pubblica¹¹.

La seconda linea d'azione riguarda l'estensione delle attività di misurazione degli oneri alle autorità amministrative indipendenti che, nel perseguimento degli obiettivi definiti in sede europea, propongono le misure legislative e regolamentari atte ridurre gli oneri gravanti sulle imprese¹².

La terza linea d'azione consiste nell'introduzione di alcuni vincoli all'esercizio del potere regolamentare. È stato infatti disposto che “i regolamenti ministeriali o interministeriali, nonché i provvedimenti amministrativi a carattere generale adottati dalle amministrazioni dello Stato (...) devono recare in allegato l'elenco di tutti gli oneri informativi gravanti sui cittadini e sulle imprese introdotti o eliminati con gli atti

⁹ Così l'art. 25, co. 5, d.l. 112/2008 come modificato dall'articolo 6, co. 2, lett. f), n. 2, d.l. 70/2011.

¹⁰ Sulle modifiche al “taglia-oneri” introdotte dal d.l. 70/2011, S. SALVI, S. SARPI, *Il “Decreto Sviluppo”*, in *Giornale di diritto amministrativo*, 2011, p. 1049 ss., S. SALVI, *Continuità e sviluppi nelle politiche di semplificazione: il Piano 2010-2012*, in *Giornale di diritto amministrativo*, 2011, pp. 781-788; con specifico riferimento al ruolo di regioni ed enti locali, M. DE GIORGI, *La semplificazione amministrativa tra esigenze di uniformità ed effettività delle politiche: alla ricerca di un coordinamento stabile tra Stato e regioni*, in *Le istituzioni del federalismo: regione e governo locale*, 2011, pp. 501-530 (qui p. 522-523).

¹¹ Sulla attuazione del “Taglia-oneri”, Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per la funzione pubblica, *La semplificazione amministrativa per le imprese*, Dossier n. 4, novembre 2011, sul sito: http://www.funzionepubblica.gov.it/media/875495/dossiersemplificazione_iv_nov2011_def.pdf.

¹² Art. 6, co. 3, d.l. n. 70/2011.

medesimi”¹³. La previsione, contenuta nel “Decreto Sviluppo”, è stata riprodotta nella medesima formulazione testuale dall’art. 7, co. 2 della l. n. 180/2011 (lo “Statuto delle imprese”)¹⁴, secondo cui questi atti, anche se pubblicati in Gazzetta Ufficiale, devono essere pubblicati nei siti istituzionali di ciascuna amministrazione sulla base dei criteri e delle modalità definiti con apposito regolamento¹⁵. L’art. 8, inoltre, ha introdotto il principio di compensazione degli oneri regolatori, informativi e amministrativi, per cui gli atti normativi e i provvedimenti amministrativi generali non possono introdurre nuovi adempimenti se contestualmente non ne riducono o non ne eliminano altri dello stesso importo stimato. Per rendere effettiva l’applicazione del principio, l’art. 3 del “Decreto Semplificazioni” ha disposto che entro il 31 gennaio di ogni anno le amministrazioni statali trasmettano alla Presidenza del Consiglio una relazione sul bilancio complessivo degli oneri amministrativi introdotti e eliminati nel corso dell’anno precedente. Se gli oneri introdotti superano gli oneri eliminati, il Governo può adottare regolamenti di riduzione di oneri amministrativi di competenza statale previsti da leggi¹⁶. Infine, la legge di stabilità 2011 ha inteso contrastare il fenomeno del *gold-plating* stabilendo che gli atti di recepimento di direttive comunitarie non possano prevedere l’introduzione o il

¹³ La disposizione, contenuta all’art. 6, co. 2, lett. b), n. 5, definisce anche gli oneri informativi come tutti quegli adempimenti che comportano la raccolta, l’elaborazione, la trasmissione, la conservazione e la produzione di informazioni e documenti alla pubblica amministrazione.

¹⁴ Legge 11.11.2011, n. 180, “Norme per la tutela della libertà d’impresa. Statuto delle imprese”.

¹⁵ Nel regolamento sono altresì individuate le modalità di presentazione dei reclami da parte dei cittadini e delle imprese per la mancata applicazione della norma e le conseguenze ai fini della valutazione degli eventuali profili di responsabilità dirigenziale.

¹⁶ L’art. 8, co. 2-ter, della l. 180/2011, introdotto dall’art. 3, co. 1, d.l. n. 5/2012, prevede a tal fine l’adozione di uno o più regolamenti ai sensi dell’art. 17, co. 2, della l. 400/1988.

mantenimento di livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti dalle direttive. La relazione AIR deve dare atto dell'osservanza di questa previsione¹⁷.

La riduzione degli oneri informativi è stata perseguita, inoltre, apportando alcune modifiche al testo unico in materia di documentazione amministrativa (D.P.R. n. 445/2000) con l'obiettivo di raggiungere una completa "de-certificazione" nei rapporti tra la pubblica amministrazione e i privati. Al riguardo, la l. n. 183/2011 ha previsto che nei rapporti con gli organi della pubblica amministrazione e con i gestori di servizi i certificati e gli atti di notorietà siano sempre sostituiti dalle dichiarazioni di cui agli artt. 46 e 47 del testo unico¹⁸ e che sui certificati sia riportata la dicitura «Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi». Come chiarito dalla Direttiva del Ministro della pubblica amministrazione e della semplificazione n. 14/2011, l'inosservanza di questo obbligo e la richiesta o l'accettazione di certificazioni o di atti di notorietà, costituiscono violazione dei doveri d'ufficio ai sensi dell'art. 74 del testo unico.

2.2 La disciplina dei documenti da presentare a corredo dell'istanza

Al fine di aumentare la trasparenza dell'azione amministrativa e di semplificare la presentazione delle istanze, l'art. 6 del "Decreto Sviluppo" ha previsto l'obbligo per le tutte le pubbliche amministrazioni di pubblicare sui propri siti istituzionali, per ciascun

¹⁷ Si veda l'art. 15, co. 2, l. 12.11.2011, n. 183.

¹⁸ Art. 15, co. 2, l. 12.11.2011, n. 183. Per effettuare il controllo sui dati che formano oggetto di dichiarazioni sostitutive, le amministrazioni individuano un ufficio unico responsabile per le attività di gestione, trasmissione e verifica dei dati e pubblicano sul proprio sito istituzionale le misure organizzative adottate per l'efficiente, efficace e tempestiva acquisizione dei dati e per l'effettuazione dei controlli.

procedimento ad istanza di parte, l'elenco degli atti e dei documenti che l'istante ha l'onere di produrre a corredo dell'istanza¹⁹.

Il mancato adempimento di quest'obbligo, oltre ad essere valutato ai fini della attribuzione della retribuzione di risultato ai dirigenti responsabili, ha una serie di conseguenze rilevanti sul procedimento amministrativo. Innanzi tutto, la pubblica amministrazione non può respingere l'istanza ed è tenuta ad invitare l'istante a regolarizzare la documentazione entro un congruo termine. Il provvedimento di diniego non preceduto dal suddetto invito sarà affetto da nullità. Inoltre, nonostante l'incompletezza della documentazione, qualora si tratti di procedimenti che ricadono nell'ambito di applicazione dell'art. 19 della l. n. 241/1990, sarà comunque possibile iniziare l'attività dalla data di presentazione della S.c.i.a., senza che l'amministrazione possa adottare i provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti prima della scadenza del termine fissato per la regolarizzazione dell'istanza. È da precisare, comunque, che la disposizione non si applica in tutti quei casi in cui la produzione di atti o documenti sia prevista da norme di legge, regolamento o da atti comunque pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale.

2.3 L'estensione della S.c.i.a. e la soppressione dei controlli ex ante

Tra le misure di semplificazione con carattere generale alcune sono tese, da un lato, a perfezionare l'istituto della S.c.i.a. e, dall'altro, ad estenderne l'ambito di applicazione.

Sotto il primo profilo, l'istituto è stato oggetto di ripetuti interventi di *maquillage*. Al riguardo, il Decreto Sviluppo ha previsto che la S.c.i.a. "si considera presentata al

¹⁹ Art. 6, co. 2, lett. b, nn. 1-6, d.l. n. 70/2011. È importante precisare che la disposizione si applica a tutte le amministrazioni individuate all'art. 1, co. 2, del d.lgs. n. 165/2001.

momento della ricezione da parte dell'amministrazione"²⁰, mentre il Decreto Semplificazioni ha chiarito che le attestazioni e asseverazioni di tecnici abilitati devono essere allegata alla S.c.i.a. soltanto "ove espressamente previsto dalla normativa vigente"²¹. Riguardo alla annosa questione della natura giuridica dell'istituto, recentemente risolta dall'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato²², poi, l'art. 6, co. 1, del d.l. n. 138/2011²³, ha definitivamente accolto la tesi secondo cui D.i.a. e S.c.i.a. non costituiscono provvedimenti taciti direttamente impugnabili; conseguentemente, per la tutela avverso gli stessi gli interessati possono sollecitare l'esercizio delle verifiche spettanti all'amministrazione e, in caso di inerzia, esperire l'azione di cui all'art. 31, commi 1, 2, 3, del Codice del processo amministrativo.

Sotto il secondo profilo, è da segnalare la disposizione contenuta all'art. 3, co. 1-3, del d.l. n. 138/2011, che ha sancito il principio secondo cui l'iniziativa e l'attività economica privata sono libere ed è permesso tutto ciò che non è espressamente vietato dalla legge. Sono fatte salve, in ogni caso, alcune tipologie di vincoli, tra cui quelli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali, quelli che trovano il loro fondamento in principi fondamentali della Costituzione, o che tutelano la sicurezza, la libertà, la dignità umana e l'utilità sociale²⁴.

²⁰ La norma, che non si applica ai procedimenti completamente informatizzati (e quindi, ad esempio, a quelli di competenza dello Sportello unico per le attività produttive), è volta ad evitare che le pubbliche amministrazioni possano rifiutare la ricezione di segnalazioni certificate di inizio attività.

²¹ Così l'art. 2, d.l. n. 5/2012, confermando l'interpretazione già fornita dal Ministro per la semplificazione normativa con una nota esplicativa del 12 novembre 2010.

²² Cons. St., Ad. Plen., 29 luglio 2011, n. 15.

²³ Decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148.

²⁴ Si veda l'art. 3, co. 1, lettere a)-e) del d.l. n. 138/2011, secondo cui "è permesso tutto ciò che non è espressamente vietato dalla legge nei soli casi di: a) vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli

La norma, che sembrerebbe voler introdurre una nuova “ghigliottina” (simile a quella già prevista dalla l. n. 246/2005), dispone che entro un anno dall’entrata in vigore del decreto sono soppresse le disposizioni normative statali incompatibili con tale principio, “con conseguente diretta applicazione degli istituti della segnalazione di inizio attività e dell’autocertificazione con controlli successivi”. Inoltre, autorizza il Governo ad adottare, entro il 31 dicembre 2012, regolamenti di delegificazione con i quali sono individuate le disposizioni abrogate per effetto dello stesso principio ed è definita la disciplina regolamentare della materia.

In materia è intervenuto anche l’art. 34 del d.l. n. 201/2011 (il cosiddetto “salva-Italia”)²⁵, secondo cui “l’introduzione di un regime amministrativo volto a sottoporre a previa autorizzazione l’esercizio di una attività economica deve essere giustificato sulla base dell’esigenza di un interesse generale, costituzionalmente rilevante e compatibile con l’ordinamento comunitario, nel rispetto del principio di proporzionalità”. Quando anche ciò avvenga, e siano stabiliti dei requisiti per l’esercizio di attività economiche, la loro comunicazione all’amministrazione competente deve poter essere data sempre tramite autocertificazione e *l’attività può iniziare subito*, salvo il successivo controllo amministrativo da svolgere entro un tempo definito. La norma, quindi, intende eliminare in modo generalizzato i controlli *ex ante*, sostituendoli con controlli *ex post*, ma lasciando comunque a carico del privato la responsabilità per i danni eventualmente cagionati a terzi nell’esercizio dell’attività.

obblighi internazionali; b) contrasto con i principi fondamentali della Costituzione; c) danno alla sicurezza, alla libertà alla dignità umana e contrasto con l’utilità sociale; d) disposizioni indispensabili per la protezione della salute umana, la conservazione delle specie animali e vegetali, dell’ambiente, del paesaggio e del patrimonio culturale; e) disposizioni relative alle attività di raccolta di giochi pubblici ovvero che comunque comportano effetti sulla finanza pubblica”.

²⁵ Decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

Occorre segnalare, infine, che il “Decreto Semplificazioni”, ancora in corso di conversione, apporta alcune modifiche all’art. 2 della l. n. 241/1990 volte, da un lato, a favorire il rispetto dei termini procedurali e, dall’altro, a facilitare l’adozione di un provvedimento espresso ogni qualvolta la S.c.i.a. e il silenzio assenso non siano applicabili.

Sotto il primo profilo, è stabilito che la mancata o tardiva emanazione del provvedimento costituisce elemento di valutazione della *performance* individuale, nonché di responsabilità disciplinare e amministrativo-contabile non solo del dirigente, ma anche del funzionario inadempiente. Nei provvedimenti su istanza di parte rilasciati in ritardo, inoltre, dovranno essere espressamente indicati il termine previsto e il tempo effettivamente impiegato per la conclusione del procedimento.

Sotto il secondo profilo, la norma attribuisce in modo generalizzato alle figure apicali individuate dall’organo di governo un potere sostitutivo attivabile ad istanza dei privati interessati in caso di inutile decorso del termine di conclusione del procedimento²⁶. In questo caso, il titolare del potere sostitutivo, avvalendosi delle strutture competenti o di un commissario *ad acta*, emana il provvedimento in un termine pari alla metà di quello originariamente previsto²⁷.

²⁶ Art. 1, co. 1, d.l. n. 5/2012. La norma, inoltre, disciplina il caso di mancata individuazione del titolare del potere sostitutivo da parte dell’organo di governo, prevedendone la spettanza *ex lege* al dirigente generale o, in mancanza, al dirigente preposto all’ufficio o, in mancanza, al funzionario di grado più elevato presente nell’amministrazione.

²⁷ Il nuovo co. 9-*quater* della l. n. 241/1990 prevede altresì che entro il 30 gennaio di ogni anno il responsabile per l’esercizio del potere sostitutivo comunichi all’organo di governo i procedimenti per i quali non è stato rispettato il termine di conclusione, suddivisi per tipologia e strutture amministrative competenti.

3. GLI INTERVENTI DI TIPO PUNTUALE

3.1 Le “micro-semplificazioni” per le imprese

A parte due veri e propri regolamenti di semplificazione procedimentale (quello relativo alla prevenzione degli incendi, il D.P.R. 1° agosto 2011, n. 151, e quello in materia di adempimenti amministrativi in materia ambientale, il D.P.R. 19 ottobre 2011, n. 227), le semplificazioni per le imprese nel 2011-2012 sono state realizzate essenzialmente con “micro-interventi”, introdotti per decreto-legge.

Il Decreto Sviluppo, ad esempio, contiene misure in materia di edilizia²⁸, di fisco²⁹, di *privacy*³⁰, di appalti, di navigazione da diporto per scopi commerciali e realizzazione di

²⁸ L’art. 5, d.l. n. 70/2011, in particolare, ha introdotto il “silenzio assenso” per il rilascio del permesso di costruire, ad eccezione dei casi in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici e culturali e, risolvendo i dubbi interpretativi sorti a seguito della modifica dell’art. 19 della l. n. 241/1990, ha chiarito l’ambito di applicazione della S.c.i.a. in sostituzione della denuncia di inizio attività (D.i.a.). Al riguardo, è stata ribadita l’interpretazione fornita dal Ministro per la semplificazione normativa del 16 settembre 2010, secondo cui la S.c.i.a. ha sostituito la D.i.a. edilizia, salvo che nei casi in cui quest’ultima sia alternativa o sostitutiva al permesso di costruire. Tra le altre semplificazioni in materia edilizia sono da menzionare la tipizzazione dello schema contrattuale, da tempo diffuso nella prassi, della cessione di cubatura; la previsione, per gli edifici adibiti a civile abitazione, della sostituzione della relazione acustica con l’autocertificazione asseverata da un tecnico abilitato; l’introduzione dell’obbligo per i Comuni di pubblicare sul proprio sito istituzionale gli allegati tecnici agli strumenti urbanistici. In argomento, P. URBANI, *Le innovazioni in materia edilizia privata nella legge n. 106/2011 di conversione del d.l. 13 maggio 2011. Semestre Europeo – Prime disposizioni urgenti per l’economia*, in www.giustamm.it, e C. VITALE, *Il “Decreto Sviluppo”*, in “Giornale di diritto amministrativo”, 2011, pp. 1049 ss.

²⁹ All’art. 7 sono previste numerose altre semplificazioni in materia fiscale, come l’estensione del regime di contabilità semplificata e l’innalzamento dell’importo per poter riepilogare in un unico documento le fatture ricevute nel mese.

³⁰ In materia di dati personali, l’art. 6, comma 2, lettera a) del d.l. 70/2011 esclude dall’ambito di applicazione del Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo n. 196/2003 il trattamento dei dati personali relativi a persone giuridiche, imprese, enti o associazioni effettuato nell’ambito dei rapporti intercorrenti

pontili galleggianti a carattere stagionale³¹, di Distretti turistici³², di serbatoi di gas petrolio liquefatto³³, di autorizzazione ai trasporti eccezionali su gomma³⁴, di iscrizione all'albo provinciale delle imprese artigiane³⁵.

Similmente, la legge di stabilità 2011, nei sedici commi che compongono l'art. 14, introduce misure in materia di società a responsabilità limitata, società cooperative, e contabilità semplificata per i lavoratori autonomi, così come l'art. 40 del "salva-Italia" prevede semplificazioni relative agli obblighi di tenuta e annotazione del registro dei lavoratori, bonifica di siti inquinati, requisiti per l'esercizio di imprese di auto-riparazione, smaltimento di rifiuti speciali.

Le "micro-semplificazioni" in favore delle imprese caratterizzano anche il recente d.l. n. 5/2012, che, a parte la previsione contenuta all'art. 14 in materia di controlli sulle imprese, reca misure concernenti l'assunzione di lavoratori stranieri in possesso di permesso di soggiorno³⁶, la comunicazione delle assunzioni nel settore del commercio³⁷, la

esclusivamente tra i medesimi soggetti per finalità amministrativo-contabili. Inoltre, la norma prevede la sostituzione del Documento programmatico per la sicurezza con un'autocertificazione per le imprese che trattano soltanto i dati del personale, dei collaboratori e dei loro familiari.

³¹ Art. 3, co. 7, d.l. n. 70/2011.

³² Art. 3, co. 6, d.l. n. 70/2011.

³³ Art. 6, co. 2, lett. c), d.l. n. 70/2011.

³⁴ Art. 6, co. 2, lett. e), d.l. n. 70/2011.

³⁵ Art. 6, co. 2, lett. f-*sexies*), d.l. n. 70/2011.

³⁶ Art. 17, d.l. n. 5/2012.

³⁷ Art. 18, d.l. n. 5/2012.

partecipazione agli appalti pubblici³⁸, l'autorizzazione unica in materia ambientale³⁹, l'autorizzazione alla rigenerazione degli oli usati⁴⁰, la vendita di prodotti agricoli in forma itinerante⁴¹, l'abilitazione per gli installatori di impianti negli edifici⁴², i requisiti professionali di responsabili di depositi che trattino gas medicinali⁴³.

3.2 Le “micro-semplificazioni” per i cittadini

Le misure di semplificazione in favore dei cittadini (meno numerose di quelle per le imprese), si basano prevalentemente sulla informatizzazione dei rapporti con la pubblica amministrazione e quindi sul potenziamento di alcuni strumenti come la firma digitale, la posta elettronica certificata e i pagamenti telematici.

Il ricorso alle tecnologie dell'informazione, d'altronde, è ormai una costante di tutti gli interventi di semplificazione, compresi quelli riferiti alle imprese e alle stesse

³⁸ Art. 20, d.l. n. 5/2012.

³⁹ Art. 23, d.l. n. 5/2012.

⁴⁰ Art. 24, d.l. n. 5/2012.

⁴¹ Art. 27, d.l. n. 5/2012.

⁴² Art. 34, d.l. n. 5/2012.

⁴³ Art. 38, d.l. n. 5/2012.

pubbliche amministrazioni⁴⁴. Il “Decreto Semplificazioni” disciplina a tal fine l’Agenda digitale italiana, volta a perseguire la modernizzazione dei rapporti tra la pubblica amministrazione, i cittadini e le imprese, soprattutto tramite il ricorso a servizi digitali innovativi e il potenziamento dell’offerta di connettività a banda larga⁴⁵.

Senza pretesa di esaustività, tra le semplificazioni per i cittadini introdotte dal “Decreto Sviluppo” possono ricordarsi le disposizioni in materia di pagamenti telematici alle Asl, trasmissione informatizzata dei referti medici e di trasferimento di residenza⁴⁶, nonché quanto previsto in materia di convergenza tra carta di identità elettronica e tessera sanitaria⁴⁷. Tra le misure del “Decreto Semplificazioni”, le principali novità riguardano la documentazione per le persone con disabilità⁴⁸; la dichiarazione unica di conformità degli impianti termici⁴⁹, la scadenza dei documenti d’identità e di riconoscimento⁵⁰; il rinnovo della patente di guida⁵¹, il controllo obbligatorio dei dispositivi di combustione e scarico

⁴⁴ Tra le informatizzazioni applicabili alle imprese può menzionarsi la disposizione contenuta all’art. 6, co. 2, lett. *f-quater*) del d.l. n. 70/2011, di modifica dell’art. 2215-*bis* del codice civile in materia di conservazione e modalità di tenuta delle scritture contabili. Tra quelle che riguardano le amministrazioni, invece, è da segnalare l’art. 6 del Decreto Semplificazioni, che individua alcune comunicazioni tra amministrazioni che possono essere effettuate esclusivamente per via telematica.

⁴⁵ Art. 47, d.l. n. 5/2012.

⁴⁶ Art. 6, co. 2, lett. d) e *d-bis*).

⁴⁷ Art. 10, co. 2, d.l. n. 70/2011.

⁴⁸ Art. 4, d.l. n. 5/2012.

⁴⁹ Art. 11, d.l. n. 5/2012.

⁵⁰ Art. 7, d.l. n. 5/2012.

⁵¹ Art. 11, co. 3, d.l. n. 5/2012.

degli autoveicoli e di motoveicoli⁵², la dematerializzazione delle procedure di iscrizione all'università e di verbalizzazione degli esami⁵³.

4. BIBLIOGRAFIA

NATALINI A., SARPI F., *La riduzione degli oneri burocratici e la semplificazione dell'azione amministrativa*, in *Il piano Brunetta e la riforma della pubblica amministrazione*, a cura di R. Perez, Maggioli, 2010, pp. 75-94

NATALINI A., TIBERI G., *La tela di Penelope. Primo rapporto Astrid sulla semplificazione legislativa e burocratica*, 2010

Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per la funzione pubblica, *La semplificazione amministrativa per le imprese*, Dossier n. 4, novembre 2011, sul sito: http://www.funzionepubblica.gov.it/media/875495/dossiersemplificazione_iv_nov2011_def.pdf

SALVI S., SARPI S., *Il "Decreto Sviluppo"*, in *Giornale di diritto amministrativo*, 2011, p. 1049 ss.

VESPERINI G., *Note a margine di una recente ricerca sulla semplificazione amministrativa*, in *Giornale di diritto amministrativo*, 2010, pp. 203-206

⁵²Art. 11, co. 8, d.l. n. 5/2012.

⁵³Art. 47, d.l. n. 5/2012.